



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
COSENZA

(PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it)

Oggetto: Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up innovative – riferimento parere MiSE prot 161868-11 settembre 2015

Con nota mail dell'11 maggio codesta Camera ha posto un quesito in materia di conferma dei requisiti delle start-up innovative, soffermandosi particolarmente su quanto segue:

«in relazione al parere in oggetto, con riferimento al caso di start-up che chiedano l'iscrizione della conferma dei requisiti senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, abbiamo proceduto alla sospensione della pratica, vincolandone l'evasione al deposito del suddetto bilancio.

Ci chiediamo, però, se la nostra sia una misura eccessiva e se la valutazione inerente il deposito del bilancio possa eventualmente essere effettuata in un momento successivo».

Si deve rilevare che il deposito del bilancio o per lo meno l'approvazione del medesimo rappresenti *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25.

Quanto precede in virtù soprattutto di un principio. Tra i requisiti *confermandi* richiamati *per relationem* dal comma 15, ve ne sono taluni statici, altri dinamici ma indipendenti dall'approvazione del bilancio, ma alcuni dinamici e dipendenti dall'approvazione.

Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto dell'approvazione assembleare del bilancio.

Anche ove, infatti, il progetto di bilancio stabilisse che (ai fini della permanenza in sezione speciale) non è opportuno procedere alla distribuzione degli utili tra i soci, l'assemblea, organo sovrano della società, potrebbe ben rinunciare alla permanenza in sezione speciale e procedere alla distribuzione degli utili, così come l'assemblea potrebbe ritenere non corretta la valutazione dell'amministrazione in merito alla continenza del “totale del valore della produzione annua” entro il tetto dei 5 milioni di euro, per sottostima da parte dell'organo esecutivo stesso.

A latere ed in disparte v'è da rilevare che proprio la formulazione normativa (con riferimento alla fattispecie dell'ammontare del “totale del valore della produzione annua”), fa



riferimento al valore “così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio”.

L'intera richiamata nota 11 settembre 2015 è ispirata a tali principi, nella interpretazione evolutiva che ha dato alla norma, consentendo un periodo di ulteriori trenta giorni dal deposito del bilancio (per le società che convocano l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) proprio per garantire la contestualità del deposito dell'ultimo bilancio approvato e delle dichiarazioni di conferma ex comma 15.

Pertanto il preventivo deposito del bilancio consente a codeste Camere di verificare la bontà dei requisiti confermati con la ridetta dichiarazione ex art. 15.

Si pone il dubbio, nel caso concreto della situazione rappresentata da codesta Camera, che ben ha fatto a sospendere la pratica di conferma, di quali siano le basi su cui l'amministrazione della società ha dichiarato la persistenza dei requisiti (specie di quelli dinamici dipendenti) in assenza di *un'expressio voluntatis* dell'organo assembleare.

Valuti codesta Camera se rileva in tali dichiarazioni, alla luce del deposito successivo del documento contabile di bilancio, se vi siano gli estremi del falso o del mendacio nella dichiarazione ex art. 15, resa contra legem.

Ai fini meramente amministrativi, la dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi *tamquam non esset*

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)